Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

"Concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di sciegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una "pubblica gara": quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinchè il nuovo affidatario, fosse anche quello "uscente", risulti portatore dell'offerta "migliore" in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonche di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.



Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	MM	No	Nuova procedur
Scheda 2 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto	мм	No	Stadio invariato
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'Impiego di reti da posta derivanti		Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Pesca

Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, rivolto ad incoraggiare uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2,, obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare, entro il 31/12/2007, dei "piani di gestione" - redatti a norma dell'art. 6, par.fi 2 e 3 e par.fo 4 primo comma del Regolamento n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo S dello stesso art. 19 dispone che le misure, che gli Stati UE debbono indicare nei piani in questione, debbano essere definite con riguardo a fattori come lo stato di conservazione degli stock, le caratteristiche biologiche dei medesimi, le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati e l' impatto economico eventuale, sulle attività di pesca coinvolte, delle medesime misure previste. Per i par.fi 7 e 9 del medesimo art. 19, i "piani di gestione" in oggetto dovevano essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione ed entro il 30/09/2007. Ove il piano presenti delle criticità, la Commissione è tenuta a chiederne la modifica allo Stato UE, o a chiedere, al Consiglio UE, pertinenti misure a contrasto. Quanto alla situazione dell'Italia, in proposito, la Commissione rileva che: 1) circa le attività di pesca condotte con "reti da traino", nonché con le "sciabiche da natante" e le "reti da circuizione", i relativi piani di gestione esistono e sono stati giudicati, dalla Commissione stessa, conformi al predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE; 2) quanto al piano di gestione per l'esercizio della pesca con "sciabiche da spiaggia", la Commissione invita l'Italia, che ad oggi non risulta avere elaborato nessun piano di questo tipo, a confermare che non intende adottarlo, atteso che nelle sue acque non viene praticato un siffatto tipo di pesca; 3) in ordine ai piani di gestione per la pesca con "draghe", una prima relativa bozza è stata comunicata nel settembre 2010. Respinta dalla Commissione stessa, è stata sostituita da un'altra versione che è incorsa in un ennesimo parere sfavorevole della Commissione, in quanto le informazioni, in essa contenute, non erano ritenute adeguate nè a rappresentare le condizioni effettive degli stock sfruttati, né a quantificare il potenziale impatto che la pesca con draghe avrebbe avuto sull'habitat e sulle risorse sfruttate.Nonostante detti rilievi, quest'ultima versione è stata adottata, dall'Italia, nel dicembre 2010. Quindi la Commissione apriva, in proposito, la procedura Eu Pilot (28/75/MARE). Dopo ulteriori infruttuosi tentativi, le Autorità italiane, pur essendosi impegnate a predisporre un nuovo piano di gestione entro e non oltre il 1° settembre 2012, comunicavano, il 2/07/2012, di non poter rispettare la data predetta, stante la non disponibilità dei dati scientifici richiesti dal piano stesso: Pertanto, a tuttoggi, l'italia non ha ancora comunicato un piano di gestione per la pesca con le draghe, contravvenendo in tal modo all'art. 19 del succitato Reg. 1967/2006/CE.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 - Pesca

Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE

"Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza del pari esclusiva in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nel casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali avessero un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino o rinnovino accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione, in modo da porre in condizione quest'ultima di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di memoranda of understanding, protocolli e intese per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere forme di accesso, per le navi italiane, nelle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle intese in questione.

Stato della Procedura

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 - Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE

"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di "reti da posta derivanti", come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta Individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. "primavera araba"), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come officio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca

Stato della Procedura

If 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanzia rio	Note
Scheda 1 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	мм	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0275	Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM
Scheda 3 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	РМ	No	Variazione di stadio (da MM a PM
Scheda 4 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM
Scheda 5 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	RC (C-339/13)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0401 – ex art. 258 dei TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza" Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L'art. 2 della Direttiva, di cui si tratta, stabilisce che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento interno l'art. 1, par.fi 1, 5 e 12 della Direttiva 2012/26/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42. Ancora non sono state recepite le restanti disposizioni di detta Direttiva.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Scheda 2 - Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0275 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L'art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro l'11 maggio 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato Inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/32/UE, di cui è causa, con il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Scheda 3 - Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0147 - ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 2 gennaio 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/62/UE mediante il Decreto Legislativo 19 febbraio 2012, n. 17.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Scheda 4 - Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0042 - ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

L'art. 61 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10 novembre 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti attuativi di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/63/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Scheda 5 - Salute

Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2 della stessa. Quest'ultimo articolo prevede che, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie "non modificate", con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie "modificate". Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie "non modificate", richiesti ai fini del miglioramento della salute animale. Ad esempio: le gabbie "modificate" devono presentare una superficie, per ovaiola, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie "non modificate"; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie "non modificate"; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili. L'art. 3 della Direttiva, peraltro, ribadisce il divieto suddetto, imponendo agli Stati membri dell'Unione, a partire dal 1º gennaio 2012, di adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell'Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1º gennaio 2012, garantito l'adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, confermati peraltro da funzionari italiani che hanno partecipato a riunioni con i servizi della Commissione: al 1º gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo "non modificato". Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a fivello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell'ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1º gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie - come recepite peraltro dal suddetto decreto - non erano ancora vincolanti, è stato possibile soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1º gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un "piano d'azione" che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1º gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonchè emesse 7 revoche dell'autorizzazione all'allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l'Italia sia assolutamente in regola rispetto all'osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 20/06/13 è stato iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l'Italia ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4122	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri	ММ	No	Stadio invariat
Scheda 2 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	ММ	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	ММ	No	N uova procedura
Scheda 4 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2013/2069	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti Italiani – Direttiva 2009/12/CE e accordo UE-USA e UE-Svizzera	мм	Sì	Stadio invariate
Scheda 6 2013/0399	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	ММ	No	Nuova procedura

Numero Oggetto Stadio Impatto Note					
Numero	Oggetto	Stadio	Finanziario	Note	
Scheda 7 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	ммс	No	Variazione di stadio (da MM a MMC	
Scheda 8 2012/2210	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (codice STCW) concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Istituti Nautici – Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare	ММ	No	Stadio invariato	
Scheda 9 2008/2097	Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	SC (369/11)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)	
Scheda 10 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato	

Scheda 1 - Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/4122 - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato il Regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In particolare, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 16 par. 2 di detto Regolamento, che attribuisce ai passeggeri il diritto di presentare reclamo avverso eventuali trattamenti contrari alle norme del Regolamento stesso. Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 16, ogni Stato membro della UE deve istituire un "organismo" deputato a ricevere ed evadere tali reclami. Tale prescrizione implica che gli Stati membri siano obbligati, altresì, a mettere a punto una precisa procedura di inoltro, esame e decisione dei reclami stessi. L'applicazionedi tali prescrizioni, in Italia, sarebbe attualmente gravemente deficitaria, come dai seguenti rilievi. Al riguardo, l'Italia avrebbe già provveduto a designare l'Autorità deputata a trattare i reclami in oggetto, individuandola nell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Le norme nazionali prevedono, poi, che i ricorsi presentati all'ENAC debbono essere successivamente inviati, secondo le relative procedure interne, all'Autorità aeroportuale, e che L'ENAC invii una lettera raccomandata al titolare del reclamo, rendendolo edotto del fatto che riceverà una risposta. Tuttavia, la Commissione rileva, in primo luogo, che l'ENAC ha messo a disposizione dei passeggeri, intenzionati ad inoltrare il proprio reclamo tramite posta elettronica, un indirizzo di posta risultato poi errato. Aggiunge peraltro la Commissione che, dal momento che tale indirizzo afferiva sempre ad uffici ENAC, anche se non preposti alla bisogna, gli stessi avrebbero dovuto avvertire i consumatori che i loro reclami non sarebbero stati evasi, se proprio non avessero potuto trasferire i reclami alle unità effettivamente competenti. Per quanto riguarda, inoltre, i reclami pervenuti all'indirizzo dei servizi ENAC davvero competenti, la Commissione ha rilevato che detti uffici , in molti casi, non hanno provveduto ad inviare i reclami stessi alle Autorità portuali, come di dovere (vedi sopra). In alcuni casi, anzi, l'invio è stato effettuato solo dopo sollecitazione della Commissione, allertata dal ricorrente rimasto a lungo senza risposta. Il punto di maggiore criticità, tuttavia, è quello per cui i reclami sarebbero evasi in tempi inaccettabilmente lunghi (contrariamente al fondamentale principio UE della "buona amministrazione"). In proposito, la Commissione sottolinea che la comunicazione di una tempestiva risposta, da parte dell'ENAC, sarebbe opportuna al fine di garantire una più robusta tutela giudiziaria del passeggero. Infatti, se è pur vero che la pendenza di un reclamo presso l'ENAC non pregiudica la possibilità, per il passeggero, di agire allo stesso tempo presso l'Autorità giudiziaria, è evidente che una previa decisione ENAC favorevole al passeggero, pur non essendo vincolante nei confronti di un giudice, potrebbe comunque influenzarlo positivamente. Ovviamente tale opportunità verrebbe compromessa ove il verdetto del giudice, per la lunghezza dei tempi ENAC, sopravvenisse prima del parere di detto ente. Viceversa, il caso opposto di un tempestivo pronunciamento dell'ENAC sfavorevole al passeggero, potrebbe vantaggiosamente trattenerlo dall'intentare un ricorso giudiziario verosimilmente infruttuoso. Infine, la Commissione rileva che, in numerosi casi, l'ENAC, pur avendone l'obbligo, non ha comunicato ai passeggeri l'esito del reclamo.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 2 - Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE

"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 9 bis, paragrafi 1 e 3, del Regolamento modificato n. 550/2004/CE. Lo stesso Regolamento è finalizzato a creare un'armonizzazione della gestione della spazio aereo europeo, affinchè vengano affrontati a livello di Comunità europea (ora Unione europea) i problemi specifici di seguito elencati. Sussiste infatti l'esigenza, in Europa, di rispondere, in modo adeguato ed efficiente, ad una crescita sempre più sostenuta della domanda di servizi di trasporto aereo, nonché di garantire che le imprese di trasporto aereo dei vari Stati della UE, ormai operanti in condizioni di sempre maggiore indipendenza e autonomia rispetto alle loro Autorità nazionali, non omettano di rispettare, nella loro attività, alcuni ineludibili interessi di pubblica rilevanza. Nel novero di tali interessi rientrano, ad esempio, quello relativo al soddisfacimento di requisiti minimi di sicurezza nei voli, o quello concernente, in parallello con il crescente sviluppo del traffico aereo, la prevenzione o la riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. Allo scopo di raggiungere tali obiettivi di gestione, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs, acronimo che sta ad indicare i c.d. "Functional Airspace Blocks", ovvero Blocchi Funzionali di Spazio Aereo. Tale suddivisione in blocchi è rivolta a migliorare l'utilizzo dello spazio aereo secondo i canoni di cui sopra: infatti i singoli FABs vengono assegnati alla competenza di alcuni Stati soltanto (i quali sono Stati membri della UE o anche stati terzi ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione). Per "attuare" (quindi per istituire, nonché per rendere operativi in concreto) i FABs, onde "conseguire lo prescritta capacità ed efficienzo della rete di gestione del traffica aereo nell'ombito del cielo unico europeo", gli Stati membri sono tenuti, a norma del suddetto art. 9 par. 1, ad adottare "tutte le misure necessarie". Tali misure, in base allo stesso articolo, debbono essere assunte, da tutti gli Stati dell'Unione europea, entro il 4 dicembre 2012. Quanto all'istituzione dei FABs e, quindi, alla compartimentazione dello spazio aereo europeo, essa è possibile, come recita il paragrafo 3 dello stesso art. 9, solo attraverso un Accordo reciproco tra tutti gli Stati membri della UE ed, eventualmente, gli Stati terzi interessati. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato l'Accordo di cui si tratta, ma di non averlo ancora "ratificato". Si precisa che solo con la "ratifica" un Accordo internazionale, come quello nella fattispecie, diviene effettivamente vincolante per gli Stati che vi hanno aderito. Peraltro, quanto alla materia specifica in questione, la ratifica è condizione necessaria affinchè gli stessi Stati UE possano procedere, come è fatto loro obbligo, alla "notifica" dell'Accordo medesimo alla Commissione europea (art. 9, paragrafo 7 del predetto Regolamento). Attualmente, la Commissione europea non ha ricevuto nessuna notifica dell'avvenuta ratifica, per cui è dell'opinione che quest'ultima non sia stata ancora apposta all'Accordo sopra menzionato. Di conseguenza, detto Accordo non sarebbe ancora, per l'Italia, pienamente vincolante, ad onta delle disposizioni UE sopra ricordate.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.